

Albo N. 2444 dal 15.06 al 30.06.15



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO  
PROVINCIA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DELIBERAZIONE N. 21 DEL 12/06/2015**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del consiglio comunale, giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA RIZZO ANTONINO + 4( SENTENZA N. 1942/13 TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.SEZ. LAVORO) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L.VO 267/2000-**

l'anno duemilaquindici, addì ..dodici... del mese di .....giugno.....alle ore ....10 e seguenti....

nella Casa Comunale è presente: Il Commissario straordinario Dr. Fulvio Bellomo-  
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;**

**Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;**

**Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;**

**Visto il decreto della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.**

**VISTA la L.R. 44/91;**

### **DELIBERA**

**APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:**

**“Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Rizzo Antonino + 4 (sentenza n. 1942/13 Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000”.**

**che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva**

**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
**PROVINCIA MESSINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.18 DEL 9-06-2015**

**OGGETTO: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Rizzo Antonino + 4 (sentenza n. 1942/13 Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".**

Settore competente: I° Servizio Contenzioso

**RITENUTO** dover procedere a riconoscere come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Legisl. n. 267/2000, comma 1 lett. a), quello scaturente dalla sentenza n. 1942/13 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, che si allega sotto la lettera A), relativa al seguente giudizio

**RIZZO ANTONINO +4 c/COMUNE DI BARCELLONA P.G.** - sentenza n. 1942/13 emessa il 25/11/2013, dal Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al n. 287/10 R.G.;

Importi dovuti:

- 1) € 413,28 sorte capitale Rizzo Antonino;
- 2) € 62,34 interessi legali come in sentenza al 30/04/2015;
- 3) € 443,52 sorte capitale Genovese Alberto;
- 4) € 66,90 interessi legali come in sentenza al 30/04/2015;
- 5) € 413,28 sorte capitale Iannello Antonio;
- 6) € 62,34 interessi legali come in sentenza al 30/04/2015;
- 7) € 522,06 sorte capitale Perdichizzi Giovanni;
- 8) € 78,75 interessi legali come in sentenza al 30/04/2015;
- 9) € 522,06 sorte capitale Rossi Elda Teresa;
- 10) € 78,75 interessi legali come in sentenza al 30/04/2015;
- 11) € 30,00 spese vive in sentenza;
- 12) € 1.295,00 compensi in sentenza;
- 13) € 51,80 CPA (4%) su € 1.295,00;
- 14) € 296,30 IVA (22%) su € 1.346,80;

e così la somma di € 4.336,38, oltre interessi legali come liquidati in sentenza dall'1/05/2015 al soddisfo, e le spese e compensi successive occorrente come per legge.

Tali importi sono dovuti a titolo di differenze retributive da lavoro straordinario giusta sentenza n. 1942/2013 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro.

**VISTO** l'art. 194 del D. Legisl. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 152 e 164 del D. Legisl. 267/2000.

DELIBERA

1) Riconoscersi la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1942/13 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, che si allega sotto la lettera A), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.vo n. 267/2000, quello inerente il giudizio di cui in narrativa, che qui si intende richiamato e trascritto, dando atto che le obbligazioni pecuniarie sono

connesse a responsabilità del Comune, per un totale di € 4.336,38.

2) Impegnare la spesa di € 4.336,38, come sopra distinta, per differenze retributive da lavoro straordinario, interessi legali, compensi e spese legali, IVA e CPA al cap. 13 P/01 bilancio 2015.

3) Dare atto che al pagamento si provvederà con successivo e separato provvedimento, previa approvazione del presente provvedimento.

4) Trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Sicilia a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del procedimento

*M. De Chiara*

Avv. CLARA RUSSO  
Via G. Medici n.8 98057  
MILAZZO (ME)

62955  
16-12-2013

PIA  
N. 1967/2013 SENT.  
N. 287/2010 R.G.  
N. 6165/2013 CRON.

COMUNE DI BARCELLONA  
POZZO DI GOTTO  
10 DIC 2013  
POSTA IN ENTRATA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

in persona del giudice unico del lavoro dott.ssa Valeria Totaro, all'udienza del 25 novembre 2013 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 287/2010 e vertente

**TRA**

Pervenuta al Protocollo  
in data di oggi 16-12-2013

**RIZZO Antonino, GENOVESE Alberto, ROSSI Eida Teresa, IANNELLO Antonino e PERDICHIZZI Giovanni**, tutti elettivamente domiciliato a Milazzo presso l'avv. Clara Russo, che li rappresenta e difende per procure in atti,

ricorrenti

**E**

**COMUNE DI BARCELLONA P.G.**, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso il Municipio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Rosario Saja per procura in atti,

resistente

**oggetto:** differenze retributive da lavoro straordinario

**FATTO E DIRITTO**

1.- Con ricorso depositato l'8 febbraio 2010 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e, premesso di essere dipendenti del Comune di Barcellona P.G. in servizio presso il locale cimitero, ne chiedevano la condanna al pagamento in loro favore della compenso per il lavoro straordinario svolto nel 2007 in occasione della commemorazione dei defunti, in esecuzione di apposito progetto finalizzato.

S. Russo  
10-12-13  
S. Russo  
10-12-13

Il convenuto resisteva alla pretesa.

2.- Ai fini della decisione della controversia in esame occorre muovere dal dato normativo che regola la materia.

L'art. 2108 c.c. demanda alla legge la fissazione dei limiti entro cui è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario. E al riguardo l'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 dispone che: a) *«in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali»* (comma 3); b) *«salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive .... a casi di forza maggiore ... o di eventi particolari ...»* (comma 4).

Si tratta, come si vede, di una regolamentazione sussidiaria, che è destinata ad operare solo in mancanza di contrattazione collettiva, cui la legge stessa assegna in questa materia il ruolo di fonte principale.

Per il comparto regioni e autonomie locali, che viene qui in rilievo, una specifica previsione di tal natura esiste e si trova nell'art. 38 del C.C.N.L. 14/9/2000, che nel premettere al primo comma che *“le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”*, conferma al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere *“espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente.”*

L'autorizzazione, in particolare, è necessaria per verificare, nel rispetto dell'art. 97 Cost., l'esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso allo straordinario (v., ad es., Cons. St, 5<sup>^</sup>, 4 giugno 2009, n. 3460; 6<sup>^</sup> Sez., 15 aprile 2008, n. 1744; 13 maggio 2008, n. 2217; 26 ottobre 2010, n. 7625; 9 dicembre 2010, n. 8626; 26 marzo 2012, n. 1749) e confermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 20789/2007).

Invero, nell'ambito del rapporto del pubblico impiego, la circostanza che, in concreto, siano state effettuate prestazioni di lavoro straordinario non è da sola sufficiente a radicare il diritto del dipendente al relativo compenso a titolo di lavoro straordinario, atteso che, altrimenti, si determinerebbe *quoad effectum* l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità.

Ne consegue che è valida ed efficace anche una autorizzazione "in sanatoria" nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio ovvero implicata nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio (v. Cons. St. n. 6662/2005, n. 3220/2005 e n. 1899/2003).

Giudicando alla stregua dei suddetti principi va rilevato anzitutto che nella fattispecie può considerarsi pacifico l'espletamento da parte degli istanti di attività lavorativa oltre l'orario normale nel periodo analiticamente dedotto per ciascuno (v. anche fogli firma).

Sono stati poi prodotti una copia del "progetto finalizzato", elaborato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico VIII Settore Servizio Cimitero dell'11 febbraio 2007, nel quale venivano programmate le ore di straordinario dei singoli dipendenti con la previsione del relativo compenso, nonché la nota, indirizzata al predetto Direttore, con la quale l'Assessore al cimitero, in data 23 ottobre 2007, nelle more della valutazione in sede di concertazione sindacale del progetto e "*stante l'urgenza*" autorizzava lo svolgimento di maggiori attività "*poiché ritenute indispensabili*".

Tale documentazione non è stata affatto contestata da controparte, che ha anzi depositato una ulteriore nota dello stesso Direttore del servizio cimiteriale del 19 maggio 2010 che, in riscontro alla richiesta dell'Ufficio Contenzioso del Comune, attestava che sono stati effettivamente predisposti e



inviati all'Ufficio del Personale (prot. int. 607 e 608 del 28 marzo 2007) dei progetti, di cui uno avente ad oggetto "apertura e chiusura Cimitero oltre il normale orario di servizio...in occasione della commemorazione dei defunti", e chiarisce che lo straordinario, *pur necessario*, non è stato (ma solo formalmente) autorizzato sol perché il Comune non ha mai formalmente approvato e finanziato i progetti. Ciò, peraltro, non ha impedito all'ente di richiedere ai dipendenti analoga prestazione l'anno successivo (v. lettera di risposta del 22 ottobre 2008).

La domanda va, quindi, accolta.

In merito al *quantum*, l'importo richiesto non è stato affatto contestato, sicchè ai ricorrenti va corrisposta la somma sotto indicata, con gli interessi legali maturati dalla scadenza al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione, in applicazione dell'art. 22 , comma 36, l. 724/94:

- euro 413,28 a Rizzo Antonino;
- euro 443,52 a Genovese Alberto;
- euro 413,28 a Iannello Antonio;
- euro 522,06 a Perdichizzi Giovanni;
- euro 522,06 a Rossi Elda Teresa.

3.- Alla soccombenza segue la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.325, di cui 30 per esborsi.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Barcellona P.G. a corrispondere agli istanti le somme indicate in premessa quale compenso per il lavoro straordinario svolto nel 2007, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo, e a pagare le spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.325, oltre iva e cpa da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Clara Russo.

Barcellona P.G., 25 novembre 2013

IL CANCELLIERE  
Dott. SSA LUCIA DI STEFANO  
Depositato in Cancelleria  
# 25-11-2013

Il giudice del lavoro

Valeria Totaro

IL CANCELLIERE 4  
Dott. SSA LUCIA DI STEFANO



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Clara Russo  
nell'interesse di Rizzo A. + 4 + Adv. Di Lella  
Barcellona P.G. II 02-12-2013

E. CARRETTI  
[Dottore Avv. ...]

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva  
Barcellona P.G. 02-12-2013



*[Handwritten signature]*

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Barcellona P.G. (ME) ho notificato copia conforme della sujestesa sentenza come per legge, a:

- COMUNE DI BARCELLONA P.G., in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso il Municipio – Barcellona P.G. (ME)-, consegnandogliene copia in busta sigillata a mani

di *Enrico T. Leone* ufficiale *Sevch*  
10-12-13

In data



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18 DEL 9-06-2015

Oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Rizzo Antonino + 4 (sentenza n. 1942/13 Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 05.05.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E

D.ssa Marina Lo Monaco

*Marina Lo Monaco*

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria

*che l'Amministrazione è ostile e si oppone al riconoscimento del debito di alle finanze delle stesse mestieri nel documento contabile di*  
*proprietà*

Barcellona P. di G., 11/05/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

D.ssa Elisabetta Bartolone

*Elisabetta Bartolone*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Commissario Straordinario

Dr. Fulvio Bellomo




La presente è copia conforme all'originale

Li 15 GIU. 2015

Il Segretario Generale

D.ssa Sabrina Ragusa



Il Segretario Generale



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-06-2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa .....sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

15-06-2015 al 30-06-2015

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data.....è stata trasmessa al Settore..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale